



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 6

Adunanza del **27.03.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di marzo alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Presente
6 MARCHESANI DAMIANO	Presente
7 CALATRO' DIANA	Presente
8 ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9 PANDINI ELENA	Presente
10 BARBATI ANGELO	Presente
11 BARBATI FILIPPO	Assente
12 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13 BONETTI PIETRO	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore Mazzini Gianmario illustra il punto all'ordine del giorno e invita l'assistente sociale a fornire le necessarie precisazioni tecniche di dettaglio.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 109/98 *“Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”* (come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, dalla legge 244/2007 e dal D.L. 95/2012);
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 *“Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”*;
- il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n.242, *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.”*
- il D.P.C.M. 18 maggio 2001 *“Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”*;
- l'art. 25, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che stabilisce, ai fini dell'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali di cui all'art. 128 del D. Lgs. n. 112/98, la verifica delle condizioni economiche del richiedente effettuata secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, applicando le disposizioni del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ai servizi e prestazioni sociali agevolate non destinate alla generalità dei soggetti, attraverso l'approvazione di un regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai fini dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate;

ESAMINATO l'allegato Regolamento comunale per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate con l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, composto di n. 25 articoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi responsabili del relativo servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE: *“La tematica attiene ai servizi sociali pubblici, cioè quelli finanziati dai cittadini. A tal riguardo vorrei evidenziare la seguente vicenda che merita senza dubbio attenta riflessione e intervento da parte del consiglio comunale. Precisamente, in base agli attuali parametri di valutazione, non sussiste, per quanto riguarda ad esempio l'erogazione dei contributi, alcuna differenza fra i cittadini e i soggetti che risiedono da lungo tempo e fra quelli che risiedono da breve tempo. In tal senso, si rivela molto interessante la disciplina regionale in materia di assegnazione degli alloggi popolari ove, quale presupposto, viene previsto un periodo minimo di cinque anni di residenza. In buona sostanza, ritengo necessario inserire anche un criterio di temporalità, nel senso di privilegiare i cittadini che hanno ottenuto la residenza da molto tempo. L'introduzione di un criterio di temporalità è anche previsto in altri ordinamenti. Ad esempio in Gran Bretagna, paese che ha un vetusto passato coloniale, sussistono criteri simili. Dunque il regolamento presentato appare senza dubbio interessante. Tuttavia, si poteva fare di più e, per tale ragione propongo formalmente per il futuro di valutare l'opportunità di inserire il criterio di temporalità”.*

MARCHESANI DAMIANO: *“ Posso comprendere ciò che dice il consigliere Bianchessi. In un periodo di crisi, le risorse pubbliche diventano via via più scarse, per cui si profila necessario operare delle selezioni. Tuttavia, il crinale appare pericoloso, in quanto si eludono gli ideali problemi che emergono dalla società. Tale genere di discorso denuncia un difetto di solidarietà”.*

BARBATI ANGELO: *“ Non è corretto parlare di mancanza di solidarietà. A tal riguardo, valga un esempio per tutti: al pronto soccorso gli extracomunitari hanno sempre la precedenza. Bisognerebbe controllare i servizi erogati, per poi poter affermare che i medesimi sono migliorati”.*

OGLIARI OSVALDO: *“La proposta del consigliere Bianchessi presenta un lato di incertezza, relativo alla discriminante di provenienza. In altri termini chi sarebbero i cittadini non abbastanza residenti: quelli che arrivano da Crema, da Cremona, da Brescia ecc.”.*

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE: *“ Ho parlato sempre di cittadini italiani e non mi riferivo a discriminazioni che riguardano altri”.*

MAZZINI GIANMARIO. *“ Le modifiche, le eventuali proposte possono sempre essere esaminate ma in uno spirito di lealtà e di collaborazione in quanto il settore è fortemente delicato”.*

BARBATI ANGELO: *“La nostra proposta è diretta a migliorare i servizi, oltre che a migliorare i servizi dei cittadini”.*

SINDACO: *“ La proposta merita sicuramente di essere esaminata. L'esempio della Gran Bretagna non mi sembra molto calzante anche in ragione del fatto che la Gran Bretagna medesima è scarsamente inserita nell'Unione Europea. Il problema è un altro. Il problema è affrontare con risorse scarse le richieste di intervento economico, fondate su evidenti ragioni di disagio sociale. In presenza di situazioni di forte disagio ed indigenza non è facile dire di no, soprattutto se riguardano anche minori. Dunque, non ho preclusioni verso la proposta, pur se mi tocca correggere il consigliere Barbatì Angelo, in quanto, attualmente non abbiamo servizi in convenzione”.*

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE: *“Sono d'accordo con il Sindaco ed apprezzo il suo impegno formale. Vorrei chiarire che ho parlato di correttivi di parametri ulteriori, diretti a migliorare la selezione degli interventi”.*

VENTURA PIETRO: *“Penso che stiamo andando oltre le nostre possibilità”.*

SINDACO: *“Condivido quanto ora detto da Bianchessi e Ventura. Abbiamo difficoltà in fase di controllo. Ribadisco l'impegno a valutare la proposta del consigliere Bianchessi”.*

CON VOTI favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi da n.12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai fini dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, composto di n.25 articoli.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE CON
L'APPLICAZIONE DELL'
INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE**

INDICE :

NORME GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	DESTINATARI
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 5	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
ART. 6	SOGGETTI OBBLIGATI PER LEGGE
ART. 7	NUCLEO FAMILIARE
ART. 8	DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
ART. 9	DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ART.10	PROCEDURE APPLICATIVE
ART.11	RAPPORTI CON INPS ,ORGANIZZAZIONISINDACALI E PATRONATI
ART.12	DEROGA ALLE SOGLIE DI ACCESSO
ART.13	RECUPERO DEL CREDITO
ART.14	ATTESTAZIONE I.S.E.E.

TIPOLOGIE DI SERVIZI, MODALITA' DI ACCESSO E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART.15	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
ART.16	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
ART.17	SERVIZIO DI TELESOCCORSO
ART.18	CONTRIBUTI ECONOMICI
ART.19	INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI DI SOGGETTI ULTRA Sessantacinquenni e INVALIDI CIVILI E DISABILI
ART.20	SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI
ART.21	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
ART.22	ASSEGNI DI MATERNITA' E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
ART.23	TITOLI SOCIALI
ART.24	SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE
ART.25	RIDEFINIZIONE TARIFFE DEI SERVIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON L'APPLICAZIONE DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.).

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo, atto a definire la situazione economica dei soggetti che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune, oltre che dei familiari e parenti obbligati per legge. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono attuazione dei precetti normativi, contenuti nel Decreto Legislativo 109/1998, come modificato da Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, 130 e integrato dai decreti DPCM 7 Maggio 1999 n. 221 e DPCM 4 Aprile 2001 n.242, oltre che dalla vigente normativa in materia.

ART. 2

FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di Assistenza Sociale e di Beneficenza Pubblica di cui all'art. 13 del T.U. n. 267/2000, alla Legge n. 328 del 08/11/2000 e alla Legge Reg. n. 3/2008 e successive integrazioni e modificazioni al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nel singolo e/o nel nucleo familiare uno stato di bisogno e/o emarginazione.
2. Gli interventi assistenziali attivati dal Comune a favore del singolo e/o del nucleo familiare sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dell'autonomia sociale, fisica, psicologica e culturale di tali soggetti.
3. Il Comune disciplina l'erogazione dei Servizi e delle Prestazioni Sociali Agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse ed una riduzione della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di equità, di uniformità, di giustizia sociale e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3

DESTINATARI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i cittadini (nonché apolidi e stranieri, nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi internazionali), residenti nel comune di Trescore Cremasco ed, in via prioritaria, a coloro che versino maggiormente in stato di bisogno o si trovino in situazioni di rischio o di emarginazione sociale.

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con l'approvazione del presente Regolamento, il Comune individua i servizi, i criteri per ottenere i benefici, i livelli e le soglie I.S.E.E. di accesso, con graduazione di

compartecipazione al costo per a carico dell'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

2. Rientrano nell'applicazione del presente Regolamento le seguenti tipologie di Servizi:
 - a) Servizio Pasti a Domicilio;
 - b) Servizio di Telesoccorso;
 - c) Contributi Economici;
 - d) Integrazioni rette per inserimento presso Strutture Residenziali di soggetti ultrasessantacinquenni, e invalidi civili (Residenza socio sanitaria assistenziale - R.S.A. e Centro Diurno integrato - C.D.I.)
 - e) Integrazioni rette per inserimento presso Strutture Residenziali e Semi-Residenziali di Disabili (Residenza Socio Sanitaria Disabili -R.S.D., Comunità Alloggio Handicap - C.A.H., Comunità Socio Sanitaria - C.S.S., Servizio Formazione all'Autonomia - S.F.A., Centro Socio Educativo - C.S.E., Centro Diurno Disabili - C.D.D.);
 - f) Servizio di Trasporto Sociale (verso Strutture Specialistiche, Centri Termali e Strutture Semi - Residenziali);
3. L'accesso ai Servizi e alle prestazioni erogate dal Comune non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in aderenza alle normative vigenti. Coloro che accedono al Servizio e/o prestazione hanno la facoltà di richiedere per gli stessi una agevolazione economica in base all'I.S.E.E.
4. E' fatto salvo, quindi, il diritto del cittadino a non presentare l'attestazione I.S.E.E. per la richiesta dei Servizi di cui sopra. In tale caso, l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione o di precedenza nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica ed il costo sarà interamente posto a carico del soggetto richiedente.
5. E' comunque facoltà dell'Assistente Sociale richiedere ulteriore documentazione di tipo socio-sanitario utile ai fini di una corretta valutazione per l'accesso al Servizio richiesto tra quelli sopra elencati.
6. L'ammissione ai Servizi di cui sopra sarà possibile nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui la disponibilità dei Servizi sia limitata rispetto al numero delle richieste, saranno ammessi ai Servizi in via prioritaria le situazioni che presentano il valore I.S.E.E. più basso.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.
8. Ai fini del recupero delle somme dovute dai soggetti obbligati a partecipare a tutti i servizi indicati nel presente regolamento, resta fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi anche sui singoli patrimoni dei soggetti obbligati medesimi.

ART. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U) E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione sociale agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare ed obbligati per legge così come indicati nel successivo articolo 6. Il presente regolamento prende in considerazione la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001 valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000).
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 7 e le informazioni necessarie all'applicazione delle

detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta D.S.U. il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva unica, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6. del D.Lgs. 109/98, approvata dal D.P.C.M. 18/05/2000, deve essere presentata unitamente alla richiesta di prestazioni sociali agevolate presso gli Uffici Comunali competenti.
5. Attraverso i dati dichiarati nella D.S.U. è possibile ricavare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). L'I.S.E.E., nello specifico, è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definito all'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 e modificato dal D.P.C.M. 242/01.

ART.6

SOGGETTI OBBLIGATI PER LEGGE

1. Sono obbligati a compartecipare alle spese, correlate alle prestazioni ed ai servizi socio assistenziali indicati ai punti d) ed e) comma 2 art. 4 del presente Regolamento, tutti i soggetti obbligati per legge agli "alimenti" (art. 433 codice civile). Tali soggetti sono tutti obbligati a presentare la propria specifica dichiarazione ISEE. La sommatoria di tutti i redditi e patrimoni, risultanti dalle dichiarazioni ISEE (sia del soggetto assistito che dei soggetti obbligati per legge agli "alimenti"), costituisce il "*reddito - patrimonio complessivo*", di cui si terrà conto in sede di compartecipazione.
2. Pertanto, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo complessivo del servizio ovvero per l'integrazione delle rette per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili, da parte del soggetto assistito e di tutti i soggetti obbligati per legge agli "alimenti", verranno applicate le fasce di contribuzione, previste successivamente.
3. La quota di contribuzione risultante dalle fasce previste nel presente Regolamento, è da intendersi come solidale a carico di tutti i soggetti obbligati per legge. In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, anche da parte di uno solo dei soggetti obbligati, si applica automaticamente la quota massima.

ART. 7

NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
2. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 223/89, oltre ad altre figure di seguito riportate, come previsto nei DPCM 221/99 e DPCM 242/2001 (Decreti I.S.E.E.):
 - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del Codice Civile.

– i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

3. Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del C.P.C.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 898/70 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali.

– il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore in affidamento preadottivo o temporaneo disposto dal Giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

– il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

4. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare, si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D.L. 109/1998).

<i>Numero di componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5/02/1992, nr. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

ART.8

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. La situazione reddituale di tutti i soggetti obbligati per legge si ottiene sommando:
- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
 - b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati;
 - d) altre tipologie di reddito non previste alle lettere precedenti.

ART. 9

DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Il patrimonio di tutti i soggetti obbligati per legge è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

ART. 10

PROCEDURE APPLICATIVE

1. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dai competenti Uffici Comunali.
2. Il dichiarante può richiedere la compilazione della propria Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione I.S.E.E. all'I.N.P.S. La D.S.U. può essere compilata direttamente on-line sul sito dell'I.N.P.S. o attraverso un C.A.A.F.
3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata al competente ufficio comunale.
4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'istanza ed alla documentazione ad essa allegata avviene nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di dichiarazioni sostitutive, di controlli e di procedimento amministrativo.

ART.11

RAPPORTI CON INPS, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PATRONATI

1. Il comune di Trescore Cremasco può attuare una convenzione con i soggetti autorizzati a rilasciare la dichiarazione unica sostitutiva, in particolare i centri di assistenza fiscale CAAF delle organizzazioni sindacali e con i Patronati riconosciuti dalla legge 30 marzo 2001 n. 152, con lo scopo di moltiplicare gli sportelli locali e di assistere il cittadino nella compilazione della modulistica di cui al DPCM 18 maggio 2001, riducendo conseguentemente i tempi di attesa.
2. Gli uffici comunali attuano forme di collegamento tra Archivi dell'Amministrazione Comunale e la banca dati dell'INPS, allo scopo di uno scambio dati per effettuare controlli formali e sostanziali per controllare veridicità delle informazioni dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate.
3. I funzionari dei settori comunali ai quali afferiscono i servizi alla persona sono tenuti richiedere l'abilitazione dei servizi telematici dell'INPS per accedere alla banca dati.

ART.12
DEROGHE ALLE SOGLIE DI ACCESSO

1. La Giunta Comunale, in presenza di gravi condizioni economiche, sociali e sanitarie, previa valutazione dell'Assistente Sociale, potrà autorizzare la concessione del beneficio in deroga alle soglie di accesso.

ART.13
RECUPERO DEL CREDITO

1. Il comune di Trescore Cremasco, nel caso in cui i soggetti tenuti alla compartecipazione della spesa per le prestazioni ricevute non provvedano al pagamento delle rette e delle tariffe, avvierà immediatamente un procedimento amministrativo per il recupero delle somme, attuando eventuali e specifiche azioni legali.
2. Il procedimento di recupero trova applicazione nei riguardi di tutti i soggetti obbligati per legge, in relazione sia al reddito che al patrimonio dei medesimi.

ART. 14
ATTESTAZIONE I.S.E.E.

1. Il richiedente una prestazione sociale agevolata deve presentare l'attestazione ISEE del soggetto beneficiario e del suo nucleo familiare di appartenenza.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, ad eccezione dei punti a), b), c), f), g), comma 2 dell'art. 4 dovrà presentare altresì anche l'ISEE di tutti i soggetti obbligati per legge.

**TIPOLOGIE DI SERVIZI, MODALITÀ DI ACCESSO E
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

ART. 15
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

1. Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) l'Amministrazione Comunale applica il Regolamento Distrettuale per i Servizi di supporto alla domiciliarità approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21.12.2010 e approvato dal Consiglio Comunale di Trescore Cremasco in data 30.9.2011.
2. Ai fini della compartecipazione alla spesa si considerano soggetti obbligati al pagamento il beneficiario del servizio e i componenti del nucleo anagrafico di appartenenza
3. Le quote di compartecipazione sono le seguenti:

<i>I.S.E.E.</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
Diritto fisso a prescindere dalla situazione ISEE Esonero eventuale stabilito dalla G.C.	€ 1,00
I.S.E.E da € 0,00 a € 6.000,00	0%
I.S.E.E da € 6.000,01 a € 18.000,00	Retta uguale a % di retta massima pari a = (Valore ISEE utente - soglia di esenzione) X100 / (soglia esclusione - soglia esenzione) che, applicando la nostra ipotesi, porta a Retta uguale a % di retta massima pari a = (Valore ISEE utente - soglia di esenz. € 6.000) X100 / (soglia esclusione 18.000 - soglia esenzione 6000).

4. La quota massima di compartecipazione dell'utente non può, in nessun caso, superare la cifra di € 14,50.

ART.16

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

1. Il Servizio Pasti a Domicilio consiste nella consegna del pasto caldo di mezzogiorno direttamente al domicilio dell'utente dal lunedì al sabato.
2. Il Servizio viene erogato a favore di persone a rischio di perdita dell'autosufficienza ed in situazione di disagio socio-sanitario che siano ultra- sessantacinquenni che vivono da soli od in coppia, disabili o soggetti a rischio di emarginazione sociale.
3. L'attivazione del Servizio può essere richiesta dall'interessato o da sua persona di riferimento. La richiesta del Servizio deve essere presentata all'Assistente Sociale durante gli orari d'ufficio e corredata dall'Attestazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare di appartenenza.
4. Ai fini della compartecipazione alla spesa si considerano soggetti obbligati al pagamento il beneficiario del servizio e i componenti del nucleo anagrafico di appartenenza
5. Le quote di compartecipazione sono le seguenti:

<i>I.S.E.E.</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
I.S.E.E da € 0,00 a € 9.000,00	50% del costo del servizio
I.S.E.E superiore a € 9.000,00	100% del costo del servizio

ART.17

SERVIZIO DI TELESOCORSO

1. Il Servizio viene erogato a favore di persone a rischio di perdita dell'autosufficienza ed in situazione di disagio socio-sanitario che siano ultra - sessantacinquenni che vivono da soli od in coppia, disabili o soggetti a rischio di emarginazione sociale.
2. L'attivazione del Servizio può essere richiesta dall'interessato o da sua persona di riferimento. La richiesta del Servizio deve essere presentata all'Assistente Sociale durante gli orari d'ufficio e corredata dall'Attestazione I.S.E.E. del soggetto beneficiario e del suo nucleo familiare di appartenenza.
3. Ai fini della compartecipazione alla spesa si considerano soggetti obbligati al pagamento il beneficiario del servizio e i componenti del nucleo anagrafico di appartenenza
4. Le quote di compartecipazione sono le seguenti:

<i>I.S.E.E.</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
I.S.E.E da € 0,00 a € 9.000,00	50% del costo del servizio
I.S.E.E superiore a € 9.000,00	100% del costo del servizio

ART. 18

CONTRIBUTI ECONOMICI

1. La Giunta Comunale può erogare contributi economici in presenza dei due seguenti e cumulativi presupposti:
 - a) Soggetti non in grado di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali. Tale situazione deve essere accertata dall'Assistente Sociale in una specifica relazione tecnica.
 - b) Reddito complessivo ISEE di tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico, compreso il beneficiario, di valore inferiore o uguale ad € 9.000,00.

ART.19

INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI SOGGETTI ULTRASessantacinquenni e INVALIDI CIVILI e DISABILI

1. Il ricorso all'inserimento in strutture residenziali e semi residenziali, individuate ai punti d) e e) dell'art. 4 del presente Regolamento, avviene per quelle persone anziane o invalide civili o disabili che presentino condizioni psico - fisiche precarie, di totale o parziale non autosufficienza, le quali non abbiano familiari in grado di occuparsi di loro o per le quali la permanenza al domicilio non risponda in modo adeguato alle esigenze di cura ed assistenza.
2. La richiesta di compartecipazione può essere presentata dall'interessato o da sua persona di riferimento e deve essere corredata dall'Attestazione I.S.E.E. del soggetto beneficiario e di tutti gli obbligati per legge.
3. Il beneficiario del servizio comparteciperà ai costi della prestazione socio-assistenziale versando al Comune i redditi a qualunque titolo percepiti, nonché ogni rendita o somma di danaro, di cui dovesse fruire in futuro, fino alla piena concorrenza della retta.
4. Sulla quota residua (dopo aver detratto tutti i redditi percepiti dal beneficiario, come indicati al comma precedente), il Comune comparteciperà unitamente a tutti i soggetti obbligati per legge (patrimonio e reddito complessivo di tali soggetti), ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sulla base delle quote sotto indicate.
5. Si precisa che: - i soggetti obbligati per legge, come sopra richiamati, debbono presentare la dichiarazione ISEE, in relazione ai loro redditi e patrimoni; - la sommatoria di tutte le dichiarazioni ISEE rappresenta la quota di *compartecipazione dell'utente*.
6. Le quote di compartecipazione sono le seguenti:

<i>Situazione economica equivalente annuale del soggetto interessato e degli obbligati per legge</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
Situazione economica equivalente compresa fra € 0,00 fino a € 6.000,00	15% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 6.000,01 e € 8.200,00	30% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 8.200,01 e € 10.400,00	45% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 10.400,01 e € 12.600,00	60% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 12.600,01 e € 14.800,00	75% del costo della retta
Situazione economica equivalente superiore a € 14.800,01	100% del costo della retta

ART. 20

SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO STRUTTURE SEMI - RESIDENZIALI PER DISABILI

1. I soggetti disabili interessati al servizio di trasporto verso strutture semi-residenziali (S.F.A., C.S.E, C.D.D.), utilizzando servizi pubblici o privati a pagamento, diversi dal trasporto sociale di cui al successivo articolo, possono presentare istanza all'Ufficio di Assistenza. La richiesta deve essere corredata dall'Attestazione I.S.E.E. del soggetto beneficiario e del nucleo familiare di appartenenza.
2. Ai fini della compartecipazione alla spesa si considerano soggetti obbligati al pagamento il beneficiario del servizio e i componenti del nucleo anagrafico di appartenenza.
3. Le quote di compartecipazione sono le seguenti:

<i>Situazione economica equivalente annuale del nucleo</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
Situazione economica equivalente fra € 0,00 fino a € 6.000,00	0% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 6.000,01 e € 10.000,00	25% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 10.000,01 e € 14.000,00	50% del costo della retta
Situazione economica equivalente compresa fra € 14.000,01 e € 18.000,00	75% del costo della retta
Situazione economica equivalente superiore a € 18.000,00	100% del costo della retta

**ART. 21
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

1. Il Comune offre la possibilità di usufruire del Servizio di Trasporto Sociale, che avviene attraverso l'utilizzo di mezzi comunali, a persone ultrasessantacinquenni non automunite la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente compromessa e/o a soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66%, privi di una rete familiare o con parenti impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento verso la struttura interessata.
2. Il Servizio di Trasporto può essere richiesto esclusivamente per analisi mediche, visite mediche specialistiche, fisioterapie e terapie specialistiche da effettuare nel Distretto Cremasco.
3. I soggetti interessati al Servizio dovranno presentare specifica domanda all'Assistente Sociale negli orari di ufficio, almeno 7 giorni prima rispetto alla data del trasporto richiesto, allegando alla stessa certificazione medica relativa alla prestazione a cui accedono.
4. La conferma della possibilità di effettuare il Servizio in argomento verrà data in tempi utili previa verifica della disponibilità del mezzo comunale.
5. Tale Servizio potrà essere utilizzato da soggetti e con modalità diverse da quelli specificati ai comma precedenti a seguito di motivato provvedimento dell'Assistente Sociale.
6. Ai fini della compartecipazione alla spesa si considerano soggetti obbligati al pagamento il beneficiario del servizio e i componenti del nucleo anagrafico di appartenenza
7. I soggetti che beneficiano del servizio di Trasporto Sociale partecipano al costo del servizio in base all'ISEE secondo la tabella di seguito riportata:

<i>Situazione economica equivalente annuale del nucleo</i>	<i>% compartecipazione utente</i>
Situazione Economica Equivalente compresa fra € 0,00 fino a € 9.000,00	Gratuità del servizio
Situazione Economica Equivalente compresa fra € 9.000,01 e 14.000,00	€ 3,00 a viaggio (A.R)
Situazione Economica Equivalente superiore a € 14.000,01 o mancata presentazione ISEE	€ 5,00 a viaggio (A.R)

Art. 22

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

1. La concessione degli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità sono disciplinati , rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della L.23.12.1998 n. 448.

ART. 23

TITOLI SOCIALI

1. Il comune di Trescore Cremasco condivide con i comuni del distretto Cremasco le funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione e controllo degli interventi e dei servizi associati previsti dal Piano di Zona (legge 328/2000) . L'assemblea dei Sindaci del distretto cremasco definisce i criteri generali per l'erogazione dei titoli sociali programmati nel Piano di Zona.
2. L'erogazione dei titoli sociali è disciplinata da specifici criteri di organizzazione di distretto e di sub ambito approvati dall'Assemblea dei sindaci che si intendono recepiti.

Art.24

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

1. Per le prestazioni o i servizi agevolati gestiti mediante convenzione con altri enti, al fine di garantire parità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti fruitori della prestazione o del servizio, con specifico provvedimento, potranno essere introdotte le medesime soglie di accesso alle agevolazioni tariffarie applicate dal comune o ente capo convenzione.

ART. 25

REDIFINIZIONE TARIFFE DEI SERVIZI

1. Le quote di compartecipazione potranno essere modificate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 09.04.2013** **al 23.04.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 09.04.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 09.04.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio